



Copertura assicurativa

LOTTO 4) D&O

La presente polizza è stipulata tra

GRUPPO VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
p.i/c.f: 00000003341820276
Codice CIG: _____

E

Società Assicuratrice
Gestione del contratto affidata a: _____

Email: _____ PEC: _____

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.12.2025

alle ore 24 del 31.12.2028

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissata al 31 dicembre di ogni anno



Ai fini meramente indicativi e non esaustivi, si evidenziano alcune informazioni alla data del 30.09.2025 senza che queste possano compromettere in alcun modo le condizioni di polizza su condizioni societarie passate, presenti e/o future.

VERITAS Spa (CAPOGRUPPO): Veritas è la società per azioni a capitale interamente pubblico che fornisce servizi ambientali ai 51 Comuni soci (la Città metropolitana di Venezia e parte della provincia di Treviso), in un territorio di 2.300 kmq, che conta 940.000 abitanti e oltre 40 milioni di presenze turistiche.

Veritas è una delle maggiori multiutility d'Italia per dimensioni e fatturato.

Igiene ambientale: ciclo completo dei rifiuti in tutte le sue fasi, dal conferimento al trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento nell'Ecodistretto di Fusina, una tra le maggiori strutture d'Europa per tecnologia e quantità di materiali trattati.

Servizio idrico integrato: ciclo delle acque (prelievo, sollevamento, trattamento e distribuzione) per uso civile e industriale; raccolta e depurazione di acque reflue domestiche e industriali; realizzazione e gestione della rete antincendio di Venezia.

Servizi urbani collettivi: gestione integrata di servizi cimiteriali e funerari; mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto; bonifiche ambientali; servizi legati alla tipicità del territorio veneziano (manutenzione urbana, percorsi pedonali in caso di alta marea e neve), gestione del calore e della pubblica illuminazione, gestione delle utilities all'interno del porto di Venezia (reti, acqua, gas, elettricità).

Energia: energy management e produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari e biomasse).

I numeri

Fatturato: 536 milioni (consolidato di Gruppo del 2024)

Comuni serviti: 51

Dipendenti: 3.566 (

Rifiuti raccolti: 543.348 tonnellate

Rifiuti differenziati: 370.986 tonnellate (72,2%)

Acqua potabile distribuita: 71,6 milioni di metri cubi

Acque reflue depurate: 102 milioni di metri cubi

Rete idrica: 5.394 km (5.865 km con la rete di adduzione)

Rete fognaria: 2.869 km

Cimiteri gestiti: 21 (e 3 impianti crematori)

Comuni proprietari: Annone Veneto, Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Cessalto, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Morgano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Preganziol, Quarto D'Altino, Quinto di Treviso, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, Zenson di Piave, Zero Branco.

SOCIETÀ' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE:

ASVO SpA (Ambiente Servizi Venezia Orientale), con sede in Portogruaro, La società si occupa del servizio integrato d'igiene ambientale quale affidataria in house dei relativi servizi da parte degli 11 Comuni soci (Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto), che sono anche soci di Veritas spa. A decorrere dal 2018 svolge anche la propria attività nel settore dei servizi cimiteriali dove opera in qualità di società affidataria in house dei relativi servizi da parte del Comune di Portogruaro e dal 2019 anche per i Comuni di San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Fossalta di Portogruaro e di Cinto Caomaggiore. Inoltre, dal 2020 svolge anche la propria attività nel settore della manutenzione del verde pubblico in qualità di affidataria in house da parte dei Comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro. Nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie degli enti locali soci di Veritas la partecipazione di Veritas in Asvo è ad oggi al 55,75%.



ECO + ECO Srl: La società opera nel settore dello smaltimento e riciclo dei rifiuti e della termovalorizzazione. La società è stata costituita nel 1998 come Ecoprogetto Venezia srl per rispondere all'esigenza di governare il ciclo dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'area veneziana, specializzandosi nel trattamento e valorizzazione energetica della frazione secca del rifiuto urbano. Allo scopo di creare un'unica società proprietaria di due poli di stabilimenti che collaborano in modo sinergico e coordinato uno per il trattamento, valorizzazione energetica e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (proprietà della società Ecoprogetto Venezia srl) e uno per la gestione, raccolta, selezione e recupero di rifiuti da raccolta differenziata (di proprietà della società Ecoricicli Veritas srl), nel 2022 è avvenuta l'incorporazione di Eco-ricicli Veritas srl in Ecoprogetto Venezia srl con contemporanea variazione delle denominazione sociale da Ecoprogetto Venezia srl a Eco+Eco srl. Lo stabilimento Eco+Eco denominato *Valorizza* si occupa del trattamento del rifiuto urbano residuo proveniente dal territorio veneziano e degli scarti provenienti dalla selezione dei rifiuti urbani differenziati. Presso lo stabilimento, che si sviluppa su una superficie di quasi 11,3 ettari di cui circa il 90% occupati dalle sezioni di impianto, dalle relative utilities, dalle palazzine uffici, dalle strade di accesso e parcheggi, sono attive due linee di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) e una linea di co-combustione per la produzione di energia elettrica da utilizzare all'interno del polo stesso o da cedere alla rete. Lo stabilimento Eco+Eco denominato *Ricicla* si occupa della gestione delle frazioni secche riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata, in particolare vetro, plastiche, metalli ferrosi e non, rifiuti ingombranti e legno.

DEPURACQUE SERVIZI Srl - La società opera nei settori del recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, del risanamento ambientale, bonifica di siti contaminati e trattamento delle acque con applicazione di tecnologie avanzate. La Società è controllata al 100% da Veritas spa. Le attività della Società sono le seguenti:

- Trasporto rifiuti: servizio di prelievo e trasporto rifiuti per aspirazione, già confezionati o da confezionare mediante ampio parco automezzi;
- Smaltimento rifiuti: la Società possiede una piattaforma di smaltimento per rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi;
- Impianti di trattamento: la Società progetta e realizza impianti di trattamento reflui e rifiuti industriali e da risanamenti ambientali.
- Bonifiche ambientali e industriali: la Società effettua pulizie industriali ed interventi di Messa in Sicurezza disponendo anche di impianti mobili di trattamento.
- Analisi ambientali: la Società dispone di proprio Laboratorio per la esecuzione di controlli e monitoraggi ambientali, analisi chimiche per la caratterizzazione e classificazione di rifiuti e non solo;
- Intermediazione rifiuti: la Società può contare su una rete di impianti terzi qualificati per il recupero o smaltimento rifiuti solidi, solidi polverulenti, fangoso palabili e liquidi.
- Ricerca&Sviluppo: la Società si occupa di problematiche ambientali derivanti da contaminanti emergenti e composti di nuova generazione.

LECHER ricerche e analisi srl - La società si occupa di campionamenti, analisi di laboratorio (merceologiche e di reflui), indagini e consulenze in materia ambientale. Veritas ha acquistato il 50% della partecipazione nel luglio 2013. Dalla medesima data risultano soci della stessa, rispettivamente al 50%, Depuracque servizi srl e Veritas spa. Le attività della Società sono le seguenti:

- Indagini ambientali: assistenza nelle attività di controllo e monitoraggio di aree contaminate.
- Terre rocce da scavo: caratterizzazione terreni da bonifiche ambientali, terre e rocce da scavo, analisi agronomiche e di prodotti industriali.



-Potabilità acqua e controllo piscine: la Società esegue campionamenti e analisi finalizzate alla verifica degli standard di qualità.

-Amianto monitoraggio e bonifica: la Società offre il servizio completo di campionamento ed analisi con ricerca quantitativa e qualitativa delle forme di amianto; valutazione dello stato di degrado dei materiali contenenti amianto; campionamento ed analisi fibre libere aerodisperse in ambiente di lavoro e durante operazioni di bonifica.

-Pfas e contaminanti emergenti: il laboratorio della Società dispone di strumentazione tecnologica per affrontare ogni nuova disposizione normativa.

VIER scarl (Veneziana impianti energie rinnovabili)- La Società, di natura consortile, si occupa della produzione di energia termica ed elettrica generata da fonti rinnovabili; trasporto, trasformazione e distribuzione delle stesse. La società è nata l'1 marzo 2011 dalla trasformazione del precedente Consorzio veneto riciclo, al quale Veritas aveva conferito l'1 gennaio 2011 il ramo d'azienda costituito dalle attività di produzione di energia da fonti rinnovabili e relativa manutenzione di reti e impianti. Nel 2020 la società si è trasformata in società consortile a responsabilità limitata, assumendo l'attuale denominazione Veneziana impianti energie rinnovabili – Vier scarl, con l'adozione pertanto di uno scopo consortile/mutualistico e un nuovo oggetto sociale ampliato rispetto al precedente. Il nuovo ambito operativo della società include la progettazione, realizzazione, gestione, esercizio, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di: impianti elettrici e tecnologici; impianti termici e di climatizzazione estiva; impianti di illuminazione pubblica e semaforica; presidi antincendio; impianti fotovoltaici, solari termici e di cogenerazione; sistemi di telecontrollo e di telegestione; altro analogo o similare. La quota di partecipazione di Veritas nella Società è del 49%.

9-Tech srl – E' un'impresa innovativa che studia e realizza prototipi, in particolare sviluppa nuove soluzioni per recuperare materiali strategici dai rifiuti elettronici. 9-Tech si ripropone di conseguire l'upcycling dei rifiuti, ovvero la valorizzazione dei materiali critici in essi contenuti. Tra le tecnologie allo studio, quella a maggior grado di sviluppo riguarda il [riciclo dei rifiuti fotovoltaici](#). 9-Tech intende vendere in Italia e in Europa impianti di riciclo di pannelli fotovoltaici allo scopo di recuperare più materiali ad elevata purezza. L'azienda ad oggi possiede 2 brevetti UE sul riciclo del fotovoltaico ed altri 5 sono in attesa di registrazione.

S.I.F.A. S.C.p.A. E' la società concessionaria della Regione Veneto per lo sviluppo e la gestione del Progetto Integrato Fusina (P.I.F.). Il Progetto ha l'obiettivo di dare una risposta alla necessità di disinquinamento del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera. La società, costituita nel 2005, ha per oggetto le attività finalizzate alla progettazione, costruzione e gestione degli interventi da realizzarsi mediante finanza di progetto in relazione alla concessione del complesso di opere e attività denominato Progetto integrato Fusina da parte della Regione Veneto e regolate da apposita convenzione. Tale progetto, che prevede la realizzazione di impianti per garantire il trattamento dei reflui industriali e di falda provenienti dal polo industriale di Marghera e il post-trattamento delle acque reflue di origine civile provenienti dalla zona urbana di Marghera e del Mirese; dal post-trattamento delle acque di origine civile, la piattaforma impiantistica è in grado di produrre acqua di riuso da destinare ai fini industriali, scaricando a mare – a circa 10 km dalla costa – il surplus di refluo depurato. Ad oggi, la Società si occupa della riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e della salvaguardia dell'ecosistema lagunare attraverso il trattamento dei reflui industriali derivanti dalle attività degli stabilimenti produttivi insediati all'interno del S.I.N., delle acque di falda proveniente da sistemi di drenaggio posti a tergo dei canali industriali del S.I.N. ed il post-trattamento dei reflui di origine civile da avviare al riuso industriale.



Metalrecycling Venice srl - La società svolge storicamente attività di selezione, trattamento e valorizzazione di rottami ferrosi e cascami non ferrosi presso il proprio impianto in Marghera-Venezia. Le principali attività presso tale impianto sono le seguenti:

1. Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
2. Scambio di rifiuti per sottoporli ad ulteriori operazioni, nel caso i materiali ottenuti dai processi di trattamento non siano conformi alle specifiche e, pertanto, è prevista una ricodifica rispetto ai CER (Codice Europeo Rifiuti) in ingresso, oppure nel caso di raggruppamento dei rifiuti;
3. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad ulteriori operazioni;
4. "End of waste" ossia la produzione di materie prime ottenute dalla selezione e trattamento dei rottami metalli ferrosi e non ferrosi. Dal 2023, si occupa anche dei trasporti conto terzi dei flussi di rifiuti da e verso l'Ecodistretto Marghera. La Società è controllata al 100% da Eco+Eco srl.

Veritas Conegliano srl - La Società è stata costituita nel dicembre 2016 tra Veritas e altri quattro soci privati a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara – alla quale aveva partecipato la controllata Elios prima della fusione in Veritas del 2016 – per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio e la gestione dei cimiteri del Comune di Conegliano da realizzarsi in project financing, i cui soggetti proponenti coincidono con i soci di Veritas Conegliano. Nel marzo 2017 è stato sottoscritto l'atto di concessione trentennale della gestione dei servizi cimiteriali e della progettazione, costruzione e gestione del nuovo forno crematorio. Dal 2018 la Società si occupa dei servizi cimiteriali, della manutenzione ordinaria, di nuove opere di consolidamento di manufatti relativamente ai cimiteri del Comune di Conegliano. I lavori di realizzazione del nuovo impianto crematorio presso il cimitero di San Giuseppe di Conegliano sono iniziati a fine 2018 e si sono conclusi nel 2020. A giugno del 2020 è stato avviato l'impianto e contemporaneamente la concessione in gestione a Veritas fino al 2046. Il 27 luglio 2022 Veritas ha acquistato ulteriori 23,7% di quote di Veritas Conegliano srl. Dopo questa operazione Veritas detiene il 72,5% del capitale della Società.

Ecodistretto trasporti scarl - La società consortile, retta da principi di mutualità e senza scopo di lucro, rappresenta un'organizzazione comune per la disciplina e il coordinamento di determinate fasi delle rispettive attività imprenditoriali di autotrasporto conto terzi ed è stata costituita nel novembre 2022. In particolare, la società ha coordinato i servizi di trasporto e logistici correlati alla commessa finanza di progetto Gruppo Veritas spa, procedura a evidenza pubblica che ha visto Eco+Eco srl quale aggiudicataria. Lo sviluppo delle iniziative industriali di Eco+Eco Srl nell'ambito dell'Ecodistretto Marghera lascia intravedere per il futuro un sensibile incremento dei servizi di trasporto correlati, anche nell'ipotesi della contrazione dei servizi di trasporto correlati alla filiera carta.

Ecodistretto RE srl - La costituzione della società è avvenuta nel settembre 2024 a opera di Eco+Eco srl con lo scopo di aggregare in un'unica società tutte le proprietà immobiliari (terreni, edifici, diritti reali) relativi all'area dell'Ecodistretto di Marghera (Venezia) e facenti capo a varie società del Gruppo Veritas, aree sulle quali sorgono o sorgeranno gli impianti della società Eco+Eco srl e delle sue controllate operative necessari al trattamento dei rifiuti differenziati. L'obiettivo del Gruppo, attraverso l'aggregazione delle proprietà degli edifici e terreni in un unico soggetto, è quello di riorganizzare e riordinare le proprietà immobiliari separandone la proprietà dalla proprietà delle immobilizzazioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività connesse con il trattamento e recupero dei rifiuti differenziati e contemporaneamente procedere alla valorizzazione sul mercato degli asset stessi.

Euroscavi Srl – La Società è entrata nell'ambito del Gruppo Veritas il 21 luglio 2023 con l'acquisto da parte di Lecher ricerche e analisi srl dell'intera quota societaria dell'azienda rodigina. La società svolge la propria attività nel settore dei lavori delle infrastrutture, principalmente costruzioni e manutenzioni di condotte di acquedotti e fognature, risanamenti, realizzazione di trivellazioni per posa delle stesse; inoltre, viene svolta



l'attività edile in genere, quali demolizioni, sbancamenti, esecuzione di lavori in c.a., costruzioni di acquedotti, viadotti, fognature, impianti di irrigazione e drenaggio, ecc. L'orientamento del Gruppo Veritas è di saturare la capacità produttiva di Euroscavi dedicando tutte le risorse a soddisfare le esigenze della capogruppo, gestore del servizio idrico integrate nel bacino territoriale ottimale di riferimento Laguna di Venezia, per una rapida e necessaria messa in sicurezza delle reti da perdite sia di acque per uso potabile che di scarico urbano, perlopiù cagionate dalla vetusta e obsolescenza delle infrastrutture.

Consorzio per la gestione dei servizi comuni – Fusina - Il Consorzio nasce nel 2002 tra Veritas (allora Vesta) e altri tre soci, con lo scopo di bonificare e urbanizzare un'area in località Fusina, denominata ex Alcoa – comparto A, di proprietà degli stessi soggetti fondatori, e realizzare tutte le opere necessarie o utili alle imprese consorziate per insediarsi successivamente la propria attività aziendale. L'assemblea consortile del 27 giugno 2018 ha deliberato lo scioglimento del Consorzio per decorso del termine di durata statutaria, la contestuale messa in liquidazione e nomina del liquidatore, in quanto, a tale data, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell'area ex Alcoa, iniziate nel 2014, risultavano prossime alla conclusione. Completate le opere di urbanizzazione, nella prospettiva di insediamento di attività economiche nell'area denominata ex Alcoa e con la conseguente necessità di un soggetto che funga da coordinamento delle attività che in quell'area si svolgeranno da parte degli attuali proprietari dei terreni urbanizzati, i soci nel 2023 hanno revocato lo stato liquidatorio e lo scioglimento del consorzio, che ora ha per scopo la cura e la gestione comune della manutenzione e gestione delle opere e di tutti i servizi che riguardano l'area denominata ex Alcoa. Al 31 dicembre 2024, Veritas detiene una quota del Consorzio pari al 88,23%.

Rive srl (Recuperi industriali Venezia) - La società è stata costituita a settembre 2017 e ha per oggetto l'esecuzione e la realizzazione della concessione per lo sviluppo dell'impianto Rtn e dell'area di pertinenza a Fusina (VE) e relativi servizi di conferimento rifiuti, come da contratto sottoscritto tra Veritas e la Rti costituita tra Depuracque servizi srl e Cosmo ambiente srl (ora Hexa Green srl). La società è partecipata al 70% da Depuracque servizi srl. La Società ha provveduto ad una riqualificazione globale delle aree di propria pertinenza, partendo dalle opere di bonifica e risanamento, fino alla creazione e completamento di un complesso industriale che può contare su due nuove linee impiantistiche:

- Impianto di Selezione e Lavaggio: esso provvede al trattamento e recupero dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento stradale, da processi di dissabbiamento, pulizia degli arenili e lavorazione di altri rifiuti inerti. L'impianto di R.I.VE. risponde all'esigenza del Piano Regionale Rifiuti, il quale rileva la necessità di iniziative industriali per il recupero di questa tipologia merceologica, dato che, prima che l'impianto fosse pronto a ricevere i conferimenti, per il territorio veneziano, tale conferimento avveniva presso impianti extra regionali. L'impianto, in ottica di economia circolare, consente il recupero di oltre il 50% del materiale lavorato, lavando, selezionando e separando i materiali recuperabili, dando vita ad un materiale *cd* EoW ossia End of Waste che, tradotto, significa *fine del rifiuto*. Le frazioni recuperate e separate sono: Ghiaia – Ghiaino – Ghiaietto – Sabbia – Composto Organico – Legno - Ferro – Frazione non recuperabile (sovrvallo)
- Impianto inertizzatore: l'impianto preesistente, dedicato al trattamento dei rifiuti tossico-nocivi, è stato rimosso per vetustà e per incompatibilità tecnico-ambientali. Ora, R.i.Ve. dispone di un nuovo macchinario, decisamente più recente e dalle performance molto più elevate, in grado di ridurre la pericolosità dei rifiuti trattati e i relativi rilasci, prevenendo l'inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.



SCHEDA TECNICA DI POLIZZA

1. Contraente:

VERITAS S.p.A.

2. Limite di Risarcimento:

€ 10.000.000,00 per sinistro/anno (TEC 4.1 Opzione base. Vale 0 punti)

2. Limite di Risarcimento:

€ 15.000.000,00 per sinistro/anno (TEC 4.1 Opzione migliorativa1. Vale 20 punti)

3. Limite di Risarcimento aggiuntivo per Danni non Indennizzabili (Art. 2.1): (TEC 4.2 Opzione base. Vale 0 punti)

10% del limite 2, sopra riportato, fino a un massimo di Euro 1.000.000,00

3. Limite di Risarcimento aggiuntivo per Danni non Indennizzabili (Art. 2.1): (TEC 4.2 Opzione migliorativa1. Vale 5 punti)

20% del limite 2, sopra riportato, fino a un massimo di Euro 2.000.000,00

4. Sottolimiti di Risarcimento per anno: (TEC 4.3 Opzione base. Vale 0 punti)

Spese Legali per Inquinamento:	€ 250.000,00
Spese di Opposizione a Misure Cautelari:	€ 500.000,00
Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione:	€ 25.000,00
Spese di Comunicazione:	€ 250.000,00
Spese di Emergenza ai sensi dell'Art. 2.4:	€ 100.000,00
Spese per la Presenza di un Familiare:	€ 25.000,00
Indennità di Presenza:	€ 50.000,00

4. Sottolimiti di Risarcimento per anno: (TEC 4.3 Opzione migliorativa1. Vale 10 punti)

Spese Legali per Inquinamento:	€ 400.000,00
di Opposizione a Misure Cautelari:	€ 750.000,00
Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione:	€ 50.000,00
Spese di Comunicazione:	€ 350.000,00
Spese di Emergenza ai sensi dell'Art. 2.4:	€ 200.000,00
Spese per la Presenza di un Familiare:	€ 35.000,00
Indennità di Presenza:	€ 75.000,00

5. Franchigia:

Per Sinistri avanzati e promossi interamente fuori dagli Usa:
Nessuna

Per Sinistri avanzati o promossi in tutto o in parte negli Usa:
Nessuna



6. DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA- RIPETIZIONE DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, e comunque con il massimo di 6 mesi.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Il Contraente si riserva la facoltà della prosecuzione del contratto per un ulteriore biennio, da esercitarsi previa comunicazione da inviarsi alla Società a mezzo PEC entro un mese dalla scadenza triennale di polizza. In tale ipotesi, la Società si impegna a proseguire il contratto per il periodo suddetto alle medesime condizioni tecniche ed economiche vigenti.

7. Premio imponibile per l'Estensione del Termine di Denuncia:

(A) 100% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 1 anno;

(B) 0% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 6 anni per le Persone Assicurate Cessate o Decadute

8. La data applicabile all'Art. 3.1) lettera b) 1/12/1999

9. La data di Retroattività applicabile all'Art. 3.1) lettera i) 1/12/1999



10. Percentuale applicabile all'Art. 4.1) lettera i) per le Società Controllate acquisite durante il Periodo Assicurativo: 30%

11. Periodo di Garanzia Postuma

- 35% del Premio imponibile annuo per 12 mesi
- 70% del Premio imponibile annuo per 24 mesi
- 105% del Premio imponibile annuo per 36 mesi
- 140% del Premio imponibile annuo per 48 mesi
- 175% del Premio imponibile annuo per 60 mesi
- 210% del Premio imponibile annuo per 72 mesi

12. PARAMETRI E CALCOLO DEL PREMIO:

Società	Fatturato annuo lordo	TASSO ANNUO LORDO (‰) per Società	Ripartizione PREMIO ANNUO LORDO per Società
VERITAS Spa (CAPOGRUPPO)	€. 468.714.926,00	////////// ‰	€. //////////
SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE:			
ECO+ECO Srl	€. 101.539.919,00	////////// ‰	€. //////////
ASVO Spa	€. 4.457.249,00	////////// ‰	€. //////////
VIER Srl	€. 1.191.457,00	////////// ‰	€. //////////
SIFA Srl	€. 23.499.685,77	////////// ‰	€. //////////
DEPURACQUE	€. 30.845.218,00	////////// ‰	€. //////////
LECHER	€. 5.164.356,00	////////// ‰	€. //////////
9-TECH	€. 146.591	////////// ‰	€. //////////
METALRECYCLING	€. 19.237.775,00	////////// ‰	€. //////////
ECODISTRETTO TRASPORTI Scarl	€. 7.959.294,00	////////// ‰	€. //////////
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI – FUSINA	€. 11.674,00	////////// ‰	€. //////////
VERITAS CONEGLIANIO	€. 1.631.294,00	////////// ‰	€. //////////
RIVE	€. 3.428.566,00	////////// ‰	€. //////////
EUROSCAVI	€. 9.234.048,00	////////// ‰	€. //////////
ECODISTRETTO RE Srl	€. 44.166,00	////////// ‰	€. //////////



13. SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO:

Premio annuo imponibile	€	=====
Imposte	€	=====
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	€	=====

ART. 14 - RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

ART. 15 - DISPOSIZIONE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme. Pertanto, le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma digitale apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione



Art. 1) GARANZIE DI POLIZZA

- Garanzia 1** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni **Persona Assicurata** dal **Danno** per cui tale **Persona Assicurata** non sia **Indennizzabile**.
- Garanzia 2** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni **Società** dal **Danno** per cui le sue **Persone Assicurate** siano **Indennizzabili**.
- Garanzia 3** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni **Persona Assicurata** dalle **Spese di Indagine** per le quali tale **Persona Assicurata** non sia **Indennizzabile**.
- Garanzia 4** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni **Società** dalle **Spese di Indagine** per le quali le sue **Persone Assicurate** siano **Indennizzabili**.
- Garanzia 5** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni **Persona Assicurata** dalle **Spese di Intimazione**.
- Garanzia 6** In relazione a ogni **Sinistro** da cui consegua un **Danno** coperto dalla Polizza:
- a) nel caso in cui un dipendente di una **Società** o una persona fisica che rivesta in una **Società** una delle cariche indicate alla lettera (a) della definizione di **Persona Assicurata** presenzi in qualità di testimone a un'udienza davanti a un tribunale o a un'udienza arbitrale, la **Compagnia** si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a prestare un'indennità di Euro 200,00 per ogni giorno in cui la persona abbia presenziato in qualità di testimone;
 - b) nel caso in cui un dipendente di una **Società** o una persona fisica che rivesta in una **Società** una delle cariche indicate alla lettera (a) della definizione di **Persona Assicurata**, venga ascoltata da parte, e in presenza fisica, degli avvocati che assumono la difesa del **Sinistro** al fine di stendere una dichiarazione testimoniale, la **Compagnia** si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a prestare un'indennità di Euro 50,00 per ogni ora del tempo complessivo che gli avvocati certifichino che la persona sia stata ascoltata;
 - c) nel caso in cui un dipendente di una **Società** o una persona fisica che rivesta in una **Società** una delle cariche indicate alla lettera (a) della definizione di **Persona Assicurata** presenzi in qualità di osservatore a un'udienza davanti a un tribunale o a un'udienza arbitrale, la **Compagnia** si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a prestare un'indennità di Euro 200,00 per ogni giorno in cui la persona abbia presenziato in qualità di osservatore, fermo restando comunque che la **Compagnia** limiterà tale indennità al numero di un osservatore al giorno per il complesso di tutte le **Società**.
- La **Compagnia** verserà l'indennità alla Società.
L'indennità prevista dalla presente Garanzia in relazione alla presenza di una persona verrà prestata esclusivamente nel caso in cui la presenza della persona sia connessa alla difesa, e non a fondare le ragioni dell'accusa, di un **Sinistro**.
-

Art. 2) ESTENSIONI SPECIALI

Art. 2.1) Limite di Risarcimento aggiuntivo per Danni non Indennizzabili

A parziale rettifica di quanto stabilito all'Art. 5.1) "Limite di Risarcimento", primo e secondo paragrafo, qualora in relazione a un **Sinistro** risulti esaurito, a seconda di quale venga esaurito per primo, il **Limite per Sinistro** o il **Limite per Periodo Assicurativo**, la **Compagnia** sarà obbligata a prestare un limite aggiuntivo alle seguenti condizioni:

- (a) la **Compagnia** sarà obbligata a prestare tale limite aggiuntivo solo in relazione al **Danno** per cui una **Persona Assicurata** non sia **Indennizzabile**;
- (b) la **Compagnia** non sarà obbligata a prestare tale limite aggiuntivo fino a quando sarà stato esaurito, a seguito di pagamenti, ogni altro limite di risarcimento prestato da qualsiasi altra assicurazione esigibile stipulata specificamente in eccesso alla presente Polizza; e
- (c) il limite indicato al punto 3 del frontespizio di Polizza rappresenta l'importo massimo a cui la **Compagnia** si obbliga a prestare tale limite aggiuntivo in conseguenza di tutti i **Sinistri** avanzati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**, indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti.

Art. 2.2) Spese coperte

Come previsto dall'Art. 7) "Definizioni di Polizza", il termine **Danno** include, ai fini delle Garanzie 1 e 2, le **Spese di Opposizione a Misure Cautelari**, le **Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione**, le **Spese di Comunicazione** e le **Spese per la Presenza di un Familiare**.

Art. 2.3) Comunicazioni all'Autorità di Regolamentazione e Vigilanza

La comunicazione da parte di un **Assicurato** verso un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza) di una condotta che possa dare origine a un **Sinistro**, non verrà considerata quale ammissione di responsabilità con riguardo a tale **Sinistro**.

Art. 2.4) Spese di Emergenza

A parziale rettifica di quanto previsto dall'Art. 6.2) "Gestione del Sinistro", nel caso in cui, a causa di una situazione di emergenza, un **Assicurato** non possa chiedere il preventivo consenso scritto della **Compagnia** per sostenere **Spese Legali**, **Spese di Indagine** o **Altre Spese Assicurate** in conseguenza di un **Sinistro**, tali **Spese Legali**, **Spese di Indagine** o **Altre Spese Assicurate** potranno essere sostenute anche in assenza di tale consenso. Resta comunque inteso che l'importo massimo di **Spese Legali**, **Spese di Indagine** o **Altre Spese Assicurate** che un **Assicurato** potrà sostenere in conseguenza di tutti i **Sinistri** avanzati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**, indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti, senza il preventivo consenso scritto della **Compagnia** non potrà superare il Sottolimito indicato al punto 4 del frontespizio di Polizza o, se inferiore, l'importo che tale **Assicurato** dovrà sostenere prima che il preventivo consenso scritto della **Compagnia** possa essere chiesto.

Art. 2.5) Estensione del Termine di Denuncia del Sinistro

- (a) Nel caso in cui la Polizza non venisse rinnovata per decisione della **Compagnia**, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, o per decisione della **Contraente**:
 - (i) la **Contraente** e le **Persone Assicurate** avranno la facoltà di richiedere l'Estensione del Termine di Denuncia indicato al punto 8(A) del frontespizio di Polizza. Tale estensione sarà operante a condizione che la **Contraente** e le **Persone Assicurate** diano comunicazione scritta alla **Compagnia** dell'intenzione di sottoscrivere l'estensione e paghino il premio aggiuntivo entro 60 giorni successivi la data di mancato rinnovo. L'estensione non sarà operante nel caso in cui si sia verificato uno degli eventi descritti all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente". L'estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per gli **Atti Dannosi** e le condotte (relativamente alle **Indagini**) precedenti la data di mancato rinnovo;
 - (ii) le **Persone Assicurate Cessate o Decadute** godranno dell'Estensione del Termine di Denuncia indicato al punto 8(B) del frontespizio di Polizza. Tale estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante, per ogni **Persona Assicurata Cessata o Decaduta**, esclusivamente per gli **Atti Dannosi** e le condotte (relativamente alle **Indagini**) precedenti la data

in cui tale **Persona Assicurata Cessata o Decaduta** è divenuta una **Persona Assicurata Cessata o Decaduta**; e

- (iii) in caso di mancata richiesta dell'estensione di cui alla lettera (a) (i) del presente articolo, e a condizione che non si sia verificato uno degli eventi descritti all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente", la **Contraente** e le **Persone Assicurate** godranno di un periodo di Estensione del Termine di Denuncia di 60 giorni. Tale estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per gli **Atti Dannosi** e le condotte (relativamente alle **Indagini**) precedenti la data di mancato rinnovo.

Se nel corso del periodo di Estensione del Termine di Denuncia di cui alla lettera (a) (ii) del presente articolo, qualsiasi **Società** stipuli qualsiasi altra polizza assicurativa che presti copertura della responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti (siano i termini e le condizioni della stessa equivalenti o meno alla presente Polizza), il periodo di Estensione del Termine di Denuncia si riterrà cessato, salvo che entro 60 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza venga richiesto il periodo di Estensione del Termine di Denuncia di cui alla lettera (a) (i) del presente articolo.

- (b) Se durante il **Periodo Assicurativo** si verifica uno degli eventi descritti all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente", la **Contraente** e le **Persone Assicurate** avranno la facoltà di richiedere un'estensione del termine di denuncia, a condizioni da pattuire.
- (c) Il **Sinistro** avanzato per la prima volta durante il periodo di Estensione del Termine di Denuncia verrà considerato come avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente.
- (d) Il premio versato per il Periodo di Estensione del Termine di Denuncia s'intende interamente goduto.

Art. 2.6) Cariche Direttive Esterne in Società Partecipate

Fermo quanto previsto dagli altri articoli di Polizza, la copertura è estesa, in relazione alle Garanzie 1, 2, 3, 4 e 5, al **Danno** derivante da una **Carica Direttiva Esterna**, alle seguenti condizioni:

- (a) la copertura prestata dalla **Compagnia** in relazione a ogni **Sinistro** è limitata a quella parte di **Danno** che sia in eccesso:
 - (i) a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile;
 - (ii) all'importo del **Danno** per il quale la **Persona Assicurata** che ricopre tale **Carica Direttiva Esterna** è indennizzata dalla **Società Partecipata**; e
 - (iii) alla Franchigia applicabile indicata al punto 5 del frontespizio di Polizza;
- (b) se la **Persona Assicurata** è **Indennizzabile** da parte della sua **Società** in relazione al **Danno**, e tale **Società** non effettua pagamenti in suo nome o per suo conto o non la rimborsa in relazione a tale **Danno**, allora la **Compagnia**, con le limitazioni di cui alle lettere (a) (i) e (a) (ii) del presente articolo, terrà indenne la **Persona Assicurata** da tale **Danno** senza l'applicazione della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio di Polizza. La **Contraente** s'impegna a rimborsare la **Compagnia** dell'importo corrispondente a tale franchigia entro 60 giorni dal pagamento da parte della **Compagnia**;
- (c) nel caso in cui il **Danno** sia coperto dalla Polizza ai sensi del presente articolo e da qualsiasi altra polizza assicurativa a copertura della responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti o da qualsiasi altro tipo di polizza che presti una copertura analoga, emessa dalla presente Compagnia o da qualsiasi società controllata o partecipata in forma diretta o indiretta dalla stessa, ogni pagamento con riferimento a tale **Danno** effettuato ai sensi di tali altre polizze ridurrà, di un importo pari a quel pagamento, la somma che la **Compagnia** dovrà versare ai sensi della Polizza in relazione a tale **Danno**;
- (d) la copertura non è estesa al **Danno** derivante da una **Carica Direttiva Esterna** in conseguenza di un **Sinistro in Usa** avanzato da parte o in nome o per conto della **Società Partecipata** in cui tale **Carica Direttiva Esterna** è o era prestata, o da parte o in nome o per conto di qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi, dirigente con deleghe (o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni) di tale **Società Partecipata**, fatta eccezione per:
 - (i) un **Sinistro di Lavoro**;
 - (ii) un **Sinistro** sotto forma di "derivative action" avanzato in nome o per conto di una **Società Partecipata** da parte di un socio di tale **Società Partecipata** in tale sua qualità;
 - (iii) un **Sinistro** avanzato da parte o in nome o per conto di una **Società Partecipata** a causa del suo stato di insolvenza;
 - (iv) un **Sinistro** avanzato contro una **Persona Assicurata** che, al momento in cui il **Sinistro** viene avanzato per la prima volta, è già cessata dalla sua **Funzione Assicurata**;
 - (v) un **Sinistro** con chiamata di terzo per regresso o garanzia, avanzato da parte di uno o più amministratori, sindaci, direttori generali, membri di organi societari direttivi, dirigenti con deleghe



(o altre cariche direttive equivalenti in altre giurisdizioni) di una **Società Partecipata**, qualora il **Sinistro** derivi direttamente da un sinistro avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** contro tale amministratore, etc.; e

(vi) le **Spese Legali**; e

- (e) la copertura non è estesa al **Danno** derivante da una **Carica Direttiva Esterna** in conseguenza di un **Sinistro** per un **Atto Dannoso** commesso in una data in cui la **Persona Assicurata** non rivestiva la **Carica Direttiva Esterna**, o in conseguenza di un'indagine con la quale si investighi su una condotta avvenuta in una data in cui la **Persona Assicurata** non rivestiva la **Carica Direttiva Esterna**.

Art. 2.7) Mancato indennizzo da parte della Società

Se una **Persona Assicurata** è **Indennizzabile** da parte della sua **Società** in relazione a un **Danno** coperto e tale **Società** non effettua pagamenti in suo nome o per suo conto o non la rimborsa in relazione a tale **Danno** coperto, allora la **Compagnia** terrà indenne la **Persona Assicurata** in relazione al **Danno** coperto senza l'applicazione della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio di Polizza. La **Contraente** s'impegna a rimborsare la **Compagnia** dell'importo corrispondente a tale franchigia entro 60 giorni dal pagamento da parte della **Compagnia**. Il presente articolo non si applica al **Danno** derivante da una **Carica Direttiva Esterna**.

Art. 2.8) Coniugi ed Eredi

Esclusivamente con riferimento agli **Atti Dannosi** commessi da una persona fisica descritta nella definizione di **Persona Assicurata**, la definizione di **Persona Assicurata** è estesa:

- (a) al suo coniuge o, solo nelle giurisdizioni ove applicabile, al suo convivente, se chiamato come co-imputato esclusivamente in ragione del suo rapporto coniugale o di convivenza; e
- (b) ai suoi eredi, aventi diritto o rappresentanti legali, se tale persona fisica è deceduta o dichiarata legalmente incapace o fallita.

Art. 2.9) Società Controllate

Nei confronti di ogni **Società Controllata** e delle sue **Persone Assicurate**, la Polizza sarà operante solo in relazione agli **Atti Dannosi** commessi e alle condotte (relativamente alle **Indagini**) avvenute in una data in cui tale **Società Controllata** possedeva la qualifica di **Società Controllata**.

Sebbene una società perda la qualifica di **Società Controllata** anteriormente o durante il **Periodo Assicurativo**, la Polizza continuerà ad essere operante per tale **Società Controllata** e le sue **Persone Assicurate** ai termini previsti dal primo paragrafo del presente articolo.

Art. 3) ESCLUSIONI

Art. 3.1) Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie:

La Polizza non copre il **Danno** in conseguenza di un **Sinistro** che sia:

- (a) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto o **Atto Dannoso** di cui sia stata accettata denuncia scritta di circostanza o di **Sinistro** su qualsiasi **Periodo Assicurativo** precedente o su qualsiasi polizza precedente, indipendentemente dal momento in cui tale **Periodo Assicurativo** o polizza precedente fossero in vigore e indipendentemente dal fatto che tale polizza fosse stipulata con la **Compagnia** o con altro assicuratore;
- (b) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi:
 - (i) richiesta di risarcimento o altro rimedio, atto di citazione, ricorso, domanda giudiziale o extragiudiziale, o azione legale pendente avviata da parte o contro qualsiasi **Assicurato** o **Società Partecipata**;
 - (ii) indagine avviata sul conto di qualsiasi **Assicurato** o **Società Partecipata**;
 - (iii) altro procedimento pendente avviato da parte o contro qualsiasi **Assicurato** o **Società Partecipata**; o
 - (iv) ordine, ordinanza, decreto, sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale emesso a favore o contro qualsiasi **Assicurato** o **Società Partecipata**,alla data o prima della data indicata al punto 9 del frontespizio di Polizza, o conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione che sia la medesima, o sostanzialmente la medesima, su cui si fonda quanto elencato ai punti di cui alla presente lettera;
- (c) diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per **Danni a Persone** o **Danni a Cose**. La presente esclusione non si applica tuttavia alle **Spese Legali** relative a un procedimento penale per omicidio

- colposo o preterintenzionale o per altro reato;
- (d) diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per la violazione di leggi o doveri da parte di una **Persona Assicurata** che agisca in qualità di gestore o amministratore di uno schema, piano o fondo pensionistico, di compartecipazione agli utili, di assistenza sociale e sanitaria o che preveda benefici per i dipendenti, amministratori o sindaci;
 - (e) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi azione od omissione dolosa o di un'intenzionale violazione di norme di legge da parte di una **Persona Assicurata**, purché tale dolo o violazione sia accertata (non su richiesta della **Compagnia**) con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo e non impugnabile, oppure nel caso in cui tale **Persona Assicurata** ne faccia **Ammissione**;
 - (f) conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di una **Persona Assicurata** di benefici personali, remunerazione o privilegi al quale tale **Persona Assicurata** non avesse legalmente diritto, purché tale conseguimento sia accertato (non su richiesta della **Compagnia**) con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo e non impugnabile, oppure nel caso in cui tale **Persona Assicurata** ne faccia **Ammissione**;
 - (g) un **Sinistro in Usa** da parte o in nome o per conto di qualsiasi **Società** ad eccezione di:
 - (i) un **Sinistro** sotto forma di "derivative action" avanzato in nome o per conto di una **Società** da parte di un socio di tale **Società** in tale sua qualità;
 - (ii) un **Sinistro** avanzato da parte o in nome o per conto di una **Società** a causa del suo stato di insolvenza;
 - (iii) un **Sinistro** avanzato contro una **Persona Assicurata** già cessata dalla sua **Funzione Assicurata** nel momento in cui il **Sinistro** viene avanzato per la prima volta; e
 - (iv) **Spese Legali**;
 - (h) conseguenza diretta o indiretta di **Inquinamento**, ad eccezione:
 - (i) del **Danno** in conseguenza di un **Sinistro** avanzato e promosso interamente fuori dagli **Usa** che non sia diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per **Inquinamento** e che sia avanzato da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica che non abbia subito danni diretti da tale **Inquinamento**;
 - (ii) delle **Spese Legali**, fino al Sottolimito previsto per le **Spese Legali** per **Inquinamento** indicato al punto 4 del frontespizio di Polizza, in conseguenza di un **Sinistro** diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per **Inquinamento** e che sia avanzato e promosso interamente fuori dagli **Usa**; e
 - (iii) del **Danno** per il quale una **Persona Assicurata** non sia **Indennizzabile** e che sia in conseguenza di un **Sinistro** avanzato o promosso, in tutto o in parte, negli **Usa** sotto forma di "derivative action" avanzata in nome o per conto di una **Società** da parte di un socio di tale **Società** in tale sua qualità o sotto forma di qualsiasi altra azione avanzata da parte di un socio di una **Società** in tale sua qualità;
 - (i) conseguenza diretta o indiretta di **Atti Dannosi** e condotte (relativamente alle **Indagini**) precedenti la data di Retroattività indicata al punto 9 del frontespizio di Polizza.

Esclusione Responsabilità Amm.va e Amm.va Contabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 59, della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, si precisa che la Polizza non opera in relazione alla responsabilità amministrativa e amministrativa contabile a carico delle **Persone Assicurate** e che pertanto i **Danni** in conseguenza di **Sinistri** derivanti da tale responsabilità non sono coperti.

Malattie pandemiche o epidemiche

La presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica".

Per "malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita,



danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Esclusione OFAC – Sanzioni Internazionali

Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Territorial Exclusion Clause

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Territorio di Crimea, Bielorussia, Russia.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

Precisazione Rischio Cyber

È inteso e concordato che:

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di polizza), derivante da una richiesta di risarcimento e conseguente a un incidente cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della polizza.
2. Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di polizza non si applicherà ad alcun sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un atto cyber.
3. Ai fini della presente precisazione si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:
 - a) sistema informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'assicurato e/o da qualsivoglia terzo;
 - b) atto cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico;
 - c) incidente cyber: si intende:
 - ✓ qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un sistema Informatico; o



- ✓ qualsivoglia indisponibilità o impossibilità, parziale o totale, o serie, parziali o totali, indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un sistema informatico.

Art. 3.2) Applicazione Individuale delle Esclusioni

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni di cui all'Art. 3.1), nessuna condotta da parte di una **Persona Assicurata** verrà imputata a qualsiasi altra **Persona Assicurata**.

Art. 4) MODIFICHE AL RISCHIO

Art. 4.1) Acquisizione o Costituzione di Società Controllate

Se durante il **Periodo Assicurativo**, una **Società**:

- (a) acquisisca titoli o diritti di voto in un'altra società e di conseguenza tale società diventi una sua **Società Controllata**;
- (b) costituisca una società e di conseguenza tale società diventi una sua **Società Controllata**; o
- (c) acquisisca una società mediante fusione per incorporazione,

la Polizza s'intenderà automaticamente estesa a tale società e alle sue **Persone Assicurate** con decorrenza dalla data di tale acquisizione o costituzione, ma esclusivamente con riferimento agli **Atti Dannosi** e alle condotte (relativamente alle **Indagini**) successive alla data di acquisizione o costituzione.

Tuttavia, con riferimento agli eventi di cui alle lettere (a) o (c) del presente articolo, se tale società:

- (i) abbia registrato nell'ultimo bilancio annuale un attivo patrimoniale consolidato eccedente la percentuale dell'attivo patrimoniale consolidato della **Contraente** registrato nell'ultimo bilancio annuale indicata al punto 11 del frontespizio di Polizza; o
- (ii) abbia emesso titoli di debito o di capitale in qualsiasi mercato mobiliare,

allora:

- la Polizza verrà estesa a tale società e alle sue **Persone Assicurate** a condizione che la **Contraente** dia comunicazione scritta di tale acquisizione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla **Compagnia** entro 90 giorni dall'acquisizione. Tale società e le sue **Persone Assicurate** verranno incluse nella definizione di **Assicurato** con decorrenza dalla data di acquisizione, ma esclusivamente con riferimento agli **Atti Dannosi** e alle condotte (relativamente alle **Indagini**) successive alla data di acquisizione; e
- la **Compagnia** si riserva comunque il diritto di modificare i termini e le condizioni di Polizza, aumentare il premio o escludere dalla copertura la società e le sue **Persone Assicurate**, ma solo con effetto dal 90° giorno dalla data di acquisizione.

Art. 4.2) Acquisizione o Liquidazione della Contraente

Se durante il **Periodo Assicurativo**:

- (a) la **Contraente** venga fusa per incorporazione in altra società o ente o venga fusa per unione;
- (b) vengano acquisite da parte di una o più persone (ad eccezione del liquidatore, commissario, amministratore straordinario, supervisore o altra carica equivalente nell'ambito delle procedure di liquidazione per insolvenza) che agiscono di concerto, azioni o quote o diritti di voto della **Contraente** che comporti il controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o che rappresenti il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della **Contraente**; o
- (c) la **Contraente** sia liquidata o ne venga dichiarato il fallimento o altra procedura concorsuale o sia nominato un commissario straordinario, giudiziale o liquidatore,

la Polizza avrà validità per le **Società** e le **Persone Assicurate** fino alla scadenza del **Periodo Assicurativo** durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo, ma esclusivamente per gli **Atti Dannosi** e le condotte (relativamente alle **Indagini**) antecedenti a uno degli eventi di cui alle stesse lettere (a), (b) o (c). La **Contraente** dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla **Compagnia** degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c), fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.

Resta inteso che la Polizza non sarà rinnovata alla scadenza del **Periodo Assicurativo** durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo, senza applicazione di quanto previsto dall'Art. 6.14) "Rinnovo dell'Assicurazione".



Il premio versato per il **Periodo Assicurativo** durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo s'intende interamente goduto.

Art. 4.3) Offerta Pubblica di Titoli

Se durante il **Periodo Assicurativo** una **Società** effettui un'offerta pubblica su mercati mobiliari dei suoi titoli di capitale o di debito, la **Contraente** dovrà fornire alla **Compagnia** il prospetto informativo o altro documento d'offerta entro i 30 giorni precedenti alla data di lancio dell'offerta, assieme a qualsiasi altra informazione che la **Compagnia** possa richiedere. La **Compagnia** si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di Polizza e di aumentare il premio. La **Compagnia** s'impegna a fornire alla **Contraente** una quotazione per la copertura di tale offerta, i cui termini e le cui condizioni, nonché l'importo del premio aggiuntivo, saranno determinati dalla **Compagnia** a sua totale discrezione.

Art. 5) LIMITE DI RISARCIMENTO E PAGAMENTO DEL DANNO

Art. 5.1) Limite di Risarcimento

L'importo massimo a cui la **Compagnia** è obbligata per tutti i **Danni** e tutte le **Indennità di Presenza** in conseguenza di tutti i **Sinistri** avanzati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** non potrà superare il **Limite per Periodo Assicurativo**, indipendentemente dal numero di **Assicurati** coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili.

L'importo massimo a cui la **Compagnia** è obbligata per tutti i **Danni** e tutte le **Indennità di Presenza** in conseguenza di un **Sinistro** avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** non potrà superare il **Limite per Sinistro**, indipendentemente dal numero di **Assicurati** coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili.

Inoltre, l'importo massimo a cui la **Compagnia** è obbligata per:

- a) tutti i **Danni** in conseguenza di tutti i **Sinistri** avanzati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** per i quali sia applicabile un **Sottolimito per Periodo Assicurativo**, e
- b) tutte le **Indennità di Presenza** in conseguenza di tutti i **Sinistri** avanzati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**,

non potrà superare il relativo **Sottolimito per Periodo Assicurativo**, indipendentemente dal numero di **Assicurati** coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili. I **Sottolimiti per Periodo Assicurativo** sono da intendersi quale parte integrante, e non in aggiunta, dell'importo massimo a cui la **Compagnia** è obbligata ai sensi del presente articolo.

Le **Spese Legali**, le **Spese di Indagine** e tutte le **Altre Spese Assicurate** s'intendono parte integrante, e non in aggiunta, del **Limite per Periodo Assicurativo** e del **Limite per Sinistro**. Tali Limiti si ridurranno o si esauriranno via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di **Spese Legali**, **Spese di Indagine** o **Altre Spese Assicurate**.

(TEC 4.4 Opzione base. Vale 0 punti)

A parziale rettifica di quanto stabilito al primo, secondo e quarto paragrafo del presente articolo, ai sensi dell'Art. 1917 c.c., comma 3, le **Spese Legali** consistenti in spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

(TEC 4.4 Opzione migliorativa 1. Vale 10 punti)

A parziale rettifica di quanto stabilito al primo, secondo e quarto paragrafo del presente articolo, ai sensi dell'Art. 1917 c.c., comma 3, le **Spese Legali** consistenti in spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali erodono la somma prevista dall'art 1917 comma 3.

I Limiti e Sottolimiti di Risarcimento rappresentano l'importo massimo a cui la **Compagnia** è obbligata per il complesso di tutti gli **Assicurati**, e non per ogni **Assicurato**.

Art. 5.2) Franchigia

Con riferimento a ogni **Sinistro**, la **Compagnia** non sarà tenuta al pagamento della parte del **Danno** coperto



inferiore all'importo della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio di Polizza, che non potrà essere assicurata e rimarrà a carico degli **Assicurati**. La franchigia massima applicabile a un **Sinistro** per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le Franchigie indicate al punto 5 del frontespizio di Polizza.

Art. 5.3) Sinistri Collegati

Tutti i **Sinistri** direttamente o indirettamente derivanti, conseguenti o attribuibili a una fonte o causa originante verranno considerati come costituenti un unico **Sinistro** avanzato per la prima volta:

- (a) alla data in cui il primo di tali **Sinistri** è stato avanzato per la prima volta; o
- (b) se precedente alla data di cui alla lettera (a) del presente articolo, alla data meno recente in cui uno di tali **Sinistri** viene considerato avanzato per la prima volta sotto la presente Polizza o qualsiasi polizza precedente, a prescindere dal momento in cui tale polizza precedente fosse in vigore e dall'essere tale polizza precedente stata stipulata con la **Compagnia** o con altro assicuratore, e senza attribuire rilevanza al fatto che tale data sia precedente o compresa nel **Periodo Assicurativo**.

Art 5.4) Ripartizione del Danno

Qualora, in conseguenza di un **Sinistro** (ad esclusione di un **Sinistro di Lavoro** o di un **Sinistro in Usa**), una **Persona Assicurata** incorra in **Spese Legali** coperte in conseguenza di un'accusa contro sia tale **Persona Assicurata** che la **Società**, allora, nel caso in cui la **Persona Assicurata** e la **Società** vengano difese dagli stessi avvocati, il 100% di tali **Spese Legali** verrà considerato **Danno** coperto.

Salvo il caso di un **Danno** predeterminato ai sensi del paragrafo precedente, in relazione a ogni **Sinistro** verrà considerato **Danno** coperto solo la parte di **Danno** attribuibile a una **Persona Assicurata** in conseguenza di atti o fatti coperti e per la quale la **Persona Assicurata** non abbia diritto di regresso verso qualsiasi persona fisica o giuridica.

Se un **Assicurato** e la **Compagnia** non dovessero giungere a un accordo sulla ripartizione, la **Compagnia**, su richiesta di tale **Assicurato**, sottoporrà la risoluzione della controversia ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, di cui uno nominato dall'**Assicurato**, uno dalla **Compagnia** e un terzo indipendente, avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Venezia e si svolgerà in lingua italiana. La decisione del Collegio Arbitrale s'intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la **Compagnia** e l'**Assicurato**.

Qualsiasi ripartizione o pagamento di **Spese Legali**, **Spese di Indagine** o **Altre Spese Assicurate** non costituirà presunzione sulla ripartizione applicabile a qualsiasi altro **Danno**.

Art. 5.5) Ordine di Priorità tra Risarcimenti

Se un **Danno** rientrante nella Garanzia 1 e un **Danno** rientrante in una o più delle altre Garanzie diventano esigibili contemporaneamente, la **Compagnia** pagherà per primo il **Danno** rientrante nella Garanzia 1. La **Contraente** potrà chiedere di non eseguire o di posticipare il pagamento del **Danno** rientrante in una o più delle altre Garanzie allo scopo di preservare in tutto o in parte il **Limite per Periodo Assicurativo** o il **Limite per Sinistro**, ai fini del pagamento del **Danno** rientrante nella Garanzia 1. La **Compagnia** potrà agire conformemente alla richiesta della **Contraente**, indipendentemente da eventuali richieste contrarie da parte di qualsiasi **Assicurato** nel cui nome o per cui conto il pagamento da non eseguire o da posticipare sarebbe invece effettuato.

Art. 6) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 6.1) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro (TEC 4.5 Opzione base. Vale 0 punti)

È condizione essenziale ai fini dell'efficacia della Polizza che la **Compagnia** riceva denuncia scritta del **Sinistro** nel più breve tempo possibile, ma non oltre 60 giorni dalla prima delle seguenti date:

Art. 6.1) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro (TEC 4.5 Opzione migliorativa1. Vale 5 punti)

È condizione essenziale ai fini dell'efficacia della Polizza che la **Compagnia** riceva denuncia scritta del **Sinistro** nel più breve tempo possibile, ma non oltre 90 giorni dalla prima delle seguenti date:

- (a) la data in cui il presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore finanziario, responsabile



dell'ufficio legale, risk manager (o cariche equivalenti alle precedenti) di qualsiasi **Società**, venga a conoscenza per la prima volta che il **Sinistro** è stato avanzato; e

- (b) in caso di mancato rinnovo della Polizza, la data di scadenza dell'ultimo **Periodo Assicurativo**, o se il **Sinistro** è considerato avanzato durante l'ultimo **Periodo Assicurativo** in seguito all'attivazione di un periodo di Estensione del Termine di Denuncia, la data di scadenza di tale periodo di estensione.

Ogni **Assicurato** dovrà, e tale obbligo è condizione essenziale ai fini dell'efficacia della Polizza, fornire alla **Compagnia** tutte le informazioni e la collaborazione che la **Compagnia** potrà ragionevolmente richiedere, compresa anche, ma non solo, una descrizione del **Sinistro**, la natura del presunto **Atto Dannoso**, la data in cui esso è stato commesso, la natura del presunto danno, i nomi dei richiedenti il risarcimento e delle persone accusate e il modo con cui l'**Assicurato** è venuto a conoscenza per la prima volta del **Sinistro**.

Se nel corso del **Periodo Assicurativo** o del periodo di Estensione del Termine di Denuncia (se operante), un **Assicurato**:

- (i) venga a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine a un **Sinistro** e ne trasmette comunicazione scritta alla **Compagnia**; o
- (ii) riceva una richiesta scritta di rinuncia all'applicazione della prescrizione, o di sospendere la decorrenza della prescrizione, ai fini dell'esperimento di un'azione legale contro una **Persona Assicurata** sulla base di una contestazione di un presunto **Atto Dannoso** avvenuto precedentemente o durante il **Periodo Assicurativo** e dà comunicazione scritta alla **Compagnia** di tale richiesta e di tale presunto **Atto Dannoso**.

gli eventuali **Sinistri** derivanti da tali circostanze o successivi a tale richiesta verranno considerati come avanzati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** nel corso del quale la comunicazione scritta di cui sopra è stata trasmessa o, se tale comunicazione è stata trasmessa nel corso del Periodo di Estensione di Denuncia, verranno considerati come avanzati per la prima volta durante l'ultimo **Periodo Assicurativo**.

La comunicazione scritta delle circostanze dovrà espressamente identificare l'**Atto Dannoso**, la data in cui è avvenuto, il danno potenziale, le persone che potrebbero richiedere il risarcimento, le persone che potrebbero essere accusate e il modo con cui l'**Assicurato** è venuto a conoscenza per la prima volta delle circostanze.

Art. 6.2) Gestione del Sinistro

Ogni **Assicurato** ha il dovere di difendersi in relazione a qualsiasi **Sinistro** avanzato nei suoi confronti. La **Compagnia** si riserva il diritto, e le dovrà essere riconosciuta la possibilità, di unirsi a ogni **Assicurato** nell'indagine, difesa, trattativa e transazione di qualsiasi **Sinistro** da cui consegua un **Danno** che sembri ragionevolmente oggetto in tutto o in parte della copertura prestata dalla Polizza.

Ogni **Assicurato** s'impegna a non transare o proporre di transare qualsiasi **Sinistro**, sostenere **Spese Legali**, **Spese di Indagine** o **Altre Spese Assicurate**, o altrimenti assumere qualsiasi obbligazione contrattuale o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a un **Sinistro**, senza il preventivo consenso scritto della **Compagnia**, che non dovrà essere negato senza ragione.

Salvo quanto previsto dall'Art. 2.4) "Spese di Emergenza", la **Compagnia** non sarà obbligata per transazioni, **Spese Legali**, **Spese di Indagine**, **Altre Spese Assicurate**, assunzioni di obbligazioni contrattuali o ammissioni di responsabilità che non siano state dalla stessa preventivamente approvate per iscritto.

Ogni **Assicurato** s'impegna a non pregiudicare gli interessi della **Compagnia** o i suoi effettivi o potenziali diritti di rivalsa, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi **Sinistro** e a fornire alla **Compagnia** tutte le informazioni e la collaborazione da questa richieste.

La **Compagnia** s'impegna a pagare le **Spese Legali** coperte, le **Spese di Indagine** coperte e le **Altre Spese Assicurate** coperte dietro presentazione delle relative fatture.

Il pagamento da parte della **Compagnia** di **Spese Legali**, **Spese di Indagine**, **Indennità di Presenza** o **Altre Spese Assicurate** verrà rimborsato alla stessa qualora venga stabilito che tali **Spese Legali**, **Spese di Indagine**, **Indennità di Presenza** o **Altre Spese Assicurate** siano escluse dalla copertura ai sensi delle Esclusioni (e) o (f) dell'Art. 3.1). La **Contraente** e tutti gli **Assicurati** a cui o in nome o per conto dei quali siano state pagate tali **Spese Legali**, **Spese di Indagine**, **Indennità di Presenza** o **Altre Spese Assicurate**, saranno considerati personalmente e solidalmente responsabili del rimborso.

Art. 6.3) Estensione Territoriale

La Polizza è operante, ai termini e alle condizioni da essa previsti, in relazione ai **Danni** in conseguenza di **Sinistri** avanzati o promossi in qualsiasi giurisdizione, salvo che le norme di legge vigenti in una giurisdizione impediscano alla **Compagnia** di prestare indennizzo.

Art. 6.4) Validità della Copertura (Claims Made)

La Polizza copre esclusivamente i **Sinistri** avanzati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**.



Art. 6.5) Valuta straniera

Qualora il **Danno** non sia espresso nella valuta indicata al punto 2 del frontespizio di Polizza (o in eventuale successiva appendice), lo stesso dovrà essere convertito e pagato nella valuta indicata in Polizza (o in eventuale successiva appendice) sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il giorno in cui, a seconda dei casi, viene emessa sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo, concordato l'importo della transazione, pagate le **Spese Legali** o diventi esigibile qualsiasi altro elemento del **Danno**.

Art. 6.6) Diritto di Surroga

La **Compagnia** è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti di ogni **Assicurato** verso i terzi responsabili. Ogni **Assicurato** è responsabile verso la **Compagnia** del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 c.c.).

Art. 6.7) Clausola di Autorizzazione

La **Contraente** accetta di agire per conto di tutti gli **Assicurati** (ad eccezione di quanto stabilito dall'Articolo 6.1) "Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro") ai fini della trasmissione e ricezione delle denunce di **Sinistro**, dell'annullamento, del pagamento del premio, della negoziazione, dell'accordo e dell'accettazione di clausole aggiuntive, e della trasmissione e ricezione di altre comunicazioni tra le parti (ad eccezione della comunicazione delle **Persone Assicurate** relativa all'Estensione del Termine di Denuncia). Gli **Assicurati** accettano che la **Contraente** agisca in loro rappresentanza.

Art. 6.8) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6.9) Altre Assicurazioni

Qualora il **Danno** risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa valida ed esigibile (inclusa qualsiasi assicurazione con la quale si assicura la responsabilità civile di amministratori, sindaci, dirigenti, direttori generali, datori di lavoro, fondi pensione, responsabilità civile inquinamento, responsabilità civile prodotti o generale) o ai sensi di qualsiasi altra obbligazione valida ed esigibile contenente la prestazione di un'indennità, allora la presente Polizza opererà, ai termini e alle condizioni da essa previsti, solo se l'importo di tale **Danno** ecceda le somme risarcite dall'altra assicurazione od obbligazione, e fatta eccezione per il caso in cui tale altra assicurazione od obbligazione venga prestata solo e specificamente in eccesso ai limiti di risarcimento prestati dalla presente Polizza.

Art. 6.10) Pagamento del Premio

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di due mesi. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i due mesi successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Compagnia o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Compagnia dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Compagnia stessa.

La Compagnia conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato



Art. 6.11) Dichiarazioni inesatte relative alle circostanze del rischio

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze degli **Assicurati** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, si applica quanto previsto dagli Art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 6.12) Aggravamento del Rischio

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Compagnia entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 6.13) Diminuzione del Rischio

In caso di diminuzione del rischio la **Compagnia** è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della **Contraente** (Art. 1897 c.c.).

Art. 6.14) Durata dell'Assicurazione

L'assicurazione è stipulata dalle ore 24.00 del 31/12/2025 alle ore 24.00 31/12/2028. Non è previsto il tacito rinnovo. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo 6.10 "Pagamento del premio", salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, e comunque con il massimo di 6 mesi. Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite. Il Contraente si riserva la facoltà della prosecuzione del contratto per un ulteriore biennio, da esercitarsi previa comunicazione da inviarsi alla Società a mezzo PEC entro un mese dalla scadenza triennale di polizza. In tale ipotesi, la Società si impegna a proseguire il contratto per il periodo suddetto alle medesime condizioni tecniche ed economiche vigenti.

ART. 6.15) Recesso dal contratto in caso di sinistro (TEC 4.6_ Opzione base. Vale 0 punti)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente



hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi da darsi con lettera raccomandata o PEC. Il computo dei sei mesi decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 32 – “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In caso di recesso da parte della Compagnia assicuratrice, è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, purché iniziate entro 120 giorni dalla data della formalizzazione del recesso per sinistro.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti, per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

ART. 6.15) Recesso dal contratto in caso di sinistro (TEC 4.6_ Opzione migliorativa1. Vale 5 punti)

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

Art. 6.16) Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa

Nel caso in cui la **Società** avanzi un **Sinistro** essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso o doloso, sia in ordine all'ammontare del **Danno** sia in ordine ad altri elementi determinanti, o nel caso in cui produca dichiarazioni o documenti falsi, occulti prove, o agevoli intenti fraudolenti di terzi, la Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la **Società** il diritto a qualsiasi indennizzo, fermo restando per la **Compagnia** il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

Art. 6.17) Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 6.18) Legge Applicabile e Foro Competente

La Polizza è regolata dalle norme di legge Italiana, alla quale si rinvia per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente contratto.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 6.19) Forma delle Comunicazioni della Contraente alla Compagnia

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Compagnia oppure al Broker al quale il Contraente ha eventualmente conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6.20) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);

- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ nome dell'assicurato;
- ✓ nome della controparte;
- ✓ descrizione dell'evento

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Art. 6.21) Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Compagnie assicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

in nome proprio e per conto delle Coassicratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6.22) Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile (fatturato annuo lordo)

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Compagnia deve fissargli, mediante atto formale di messa



in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Compagnia, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 6.23) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà **data** l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 6.24) Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e smi, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Compagnia) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Compagnia agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Assicurato ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 6.25) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge nr. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 6.26 Revisione del prezzo

In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, si prevede la possibilità di revisione del prezzo contrattuale del servizio assicurativo oggetto dell'appalto. In mancanza di indice specifico per i servizi assicurativi, le parti concordano che la variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT. Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio dell'assicurazione, qualora l'indice ISTAT FOI vari in misura superiore al 5%, ciascuna parte potrà richiedere motivatamente la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la succitata soglia del 5%.

La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la parte che ha



presentato la richiesta di revisione non accettata in base al secondo comma del presente articolo può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART.6.27 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi firmata digitalmente almeno 4 mesi prima di ogni scadenza annuale. Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 2 mesi prima di ogni scadenza annuale. In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo 6.14) Durata dell'assicurazione

Art. 7) DEFINIZIONI DI POLIZZA

Ogni termine che in Polizza sia indicato in **grassetto**, al singolare o plurale, s'intende definito come segue:

Altre Spese Assicurate	Le Spese di Comunicazione , le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione , le Spese di Intimazione , le Spese di Opposizione a Misure Cautelari e le Spese per la Presenza di un Familiare .
Ammissione	(a) Una formale ammissione scritta; (b) un'ammissione verbale resa durante un'udienza davanti a un tribunale, una corte, un arbitro o un'autorità di regolamentazione o vigilanza; o (c) un'ammissione verbale resa sotto giuramento, con dichiarazione solenne o altra modalità analoga con cui le norme di legge richiedono che le dichiarazioni siano veritiere.
Assicurato	una Persona Assicurata .
Atto Dannoso	Ogni azione od omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, negligenza o violazione di doveri, commessa o tentata (o presumibilmente commessa o tentata) da una Persona Assicurata , individualmente o in altro modo, in ragione della sua Funzione Assicurata , o qualsiasi questione contestata a una Persona Assicurata esclusivamente in ragione della sua Funzione Assicurata .
Carica Direttiva Esterna	La carica di amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni, purché tale carica sia ricoperta da una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata in una Società Partecipata e a condizione che tale carica sia assunta e mantenuta con la conoscenza e con il consenso, o dietro specifica richiesta, di una Società .
Compagnia	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
Contraente	La società o l'ente indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza.



Danni a Cose	Danno, deterioramento, svalutazione, distruzione o perdita d'uso di qualsiasi bene materiale
Danni a Persone	Lesioni corporali, malessere psicologico o sofferenza emotiva (esclusa la sofferenza emotiva derivante da un Sinistro di Lavoro), malessere fisico, malattia o morte di qualsiasi persona fisica.
Danno	(a) Con riferimento alle Garanzie 1 e 2: l'importo che una Persona Assicurata è legalmente tenuta a versare in conseguenza di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, compreso: (i) le Spese Legali; (ii) risarcimenti riconosciuti con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale, interessi pagabili prima e dopo la sentenza o altro giudizio, rimborsi delle spese di lite sostenute dalla controparte stabiliti con sentenza o altro giudizio e somme da corrispondere ai sensi di qualsiasi transazione, inclusi i danni punitivi, esemplari o aggravati e il multiplo di qualsiasi risarcimento (ma solo a condizione che tali danni o multipli siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono stati riconosciuti); (iii) le Spese di Opposizione a Misure Cautelari; (iv) le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione; (v) le Spese di Comunicazione; e (vi) le Spese per la Presenza di un Familiare; (b) con riferimento alle Garanzie 3 e 4: le Spese di Indagine; (c) con riferimento alla Garanzia 5: le Spese di Intimazione. Con riferimento a tutte le Garanzie, Danno non comprende: (i) i fatti non assicurabili secondo le norme di legge italiana, ad eccezione delle Sanzioni Civili e Punitive e dei danni punitivi, esemplari e aggravati o del multiplo di qualsiasi risarcimento (ma solo a condizione che tali danni o multipli siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono stati riconosciuti); (ii) multe e sanzioni di ogni genere (ad eccezione delle Sanzioni Civili e Punitive); (iii) costi o spese per esaminare, monitorare, pulire, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare gli effetti di Sostanze Inquinanti; o (iv) tasse o danni equivalenti a tasse (salvo il caso in cui tali tasse o danni, per cui una Persona Assicurata non è Indennizzabile, siano in conseguenza di un Sinistro avanzato contro tale Persona Assicurata al fine di rendere tale Persona Assicurata personalmente responsabile dell'omesso pagamento di tasse dovute dalla Società di tale Persona Assicurata).
Familiare	Il genitore, il coniuge (o solo nelle giurisdizioni ove applicabile, il convivente), il figlio o la figlia di una Persona Assicurata
Funzione Assicurata	L'esecuzione delle funzioni, dei doveri e delle responsabilità per le quali una Persona Assicurata è stata impiegata o nominata da una Società . Funzione Assicurata è estesa alla funzione di "Shadow Director" (come



definito dalla Sezione 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno Unito o dall'equivalente in altre giurisdizioni) di una **Società**.

Indagine

- (a) Un'indagine investigativa formale (inclusa quella in relazione alla morte o alla lesione di una persona fisica):
 - (i) sulla condotta di una **Società** o di una **Persona Assicurata** in ragione della sua **Funzione Assicurata**; e
 - (ii) avviata da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza) con poteri di indagine su tale **Società** o **Persona Assicurata**;
- (b) il colloquio o incontro con una **Persona Assicurata** in ragione della sua **Funzione Assicurata**, richiesto da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza) in relazione a un'indagine condotta da tale ente, organismo o ordine; o
- (c) il colloquio o incontro con una **Persona Assicurata** in ragione della sua **Funzione Assicurata**, richiesto da una **Società** in relazione all'indagine condotta da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza).

Indagine non comprende indagini, colloqui o incontri di carattere ordinario o programmati con regolarità nell'ambito di procedure di supervisione, verifiche di conformità, controllo o ispezione da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza).

Con riferimento a un'**Indagine**, quando la Polizza si riferisce al momento in cui un **Sinistro** è avanzato per la prima volta o si considera essere avanzato per la prima volta, ciò significa:

- (i) con riferimento alla lettera (a) della definizione di **Indagine**: la data in cui l'**Indagine** è avviata per la prima volta o si considera essere avviata per la prima volta; e
- (ii) con riferimento alle lettere (b) o (c) della definizione di **Indagine**: la data in cui una **Persona Assicurata** riceve per la prima volta, o si considera ricevere per la prima volta, la richiesta di colloquio o incontro.

Indennità di Presenza

L'indennità prevista alla Garanzia 6.

Indennizzabile

Che può essere indennizzato o rimborsato da una **Società** in quanto non vietato:

- (a) dalle norme di legge o da stato di insolvenza; o
- (b) dall'atto costitutivo, statuto o regolamento di una **Società**, o da una delibera dei suoi soci, del suo consiglio di amministrazione o di suo altro organo direttivo.

Inquinamento

- (a) La reale, presunta o minacciata esposizione, produzione, deposito, trasporto, scarico, emissione, rilascio, dispersione, fuga, trattamento, rimozione o smaltimento di qualsiasi **Sostanza Inquinante**; o
- (b) qualsiasi regolamento, ordine, direttiva o richiesta di esaminare, controllare, pulire, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare qualsiasi **Sostanza Inquinante**, o qualsiasi azione intrapresa in previsione o anticipazione di un tale regolamento, ordine,



direttiva o richiesta.

Intimazione

L'ordine giudiziale notificato a una **Persona Assicurata** in ragione della sua **Funzione Assicurata** con il quale:

- (a) si obbliga tale **Persona Assicurata** a produrre informazioni (contenute, o che si presume siano contenute, in documenti o altro mezzo); o
- (b) si obbliga tale **Persona Assicurata** a comparire in qualità di testimone, in relazione a un **Sinistro** (come definito alla lettera (a) della definizione di **Sinistro**) avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**, qualora il **Danno** (come definito alla lettera (a) della definizione di **Danno**) in conseguenza di tale **Sinistro** risulti coperto dalla Polizza.

Limite per Periodo Assicurativo

punto 2(A) del frontespizio di Polizza

Il Limite di Risarcimento applicabile al **Periodo Assicurativo** e indicato al

Limite per Sinistro

Il Limite di Risarcimento applicabile a un **Sinistro** e indicato al punto 2(B) del frontespizio di Polizza.

Periodo Assicurativo

Il periodo iniziale compreso tra la data di Decorrenza indicata al punto 6 del frontespizio di Polizza e la data di Scadenza indicata al punto 7 del frontespizio di Polizza, o ogni periodo successivo di 12 mesi (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato in appendice) che ne segue, soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni di Polizza o delle norme di legge.

Persona Assicurata

(TEC 4.7 Opzione base. Vale 0 punti)

Una persona fisica che è, è stata o sarà:

- (a) amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o altro dirigente con deleghe speciali da parte del consiglio di amministrazione, o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni, di una **Società**; o
- (b) un dipendente di una **Società** ma esclusivamente:
 - (i) in relazione a un **Sinistro di Lavoro**;
 - (ii) qualora tale dipendente eserciti funzioni manageriali o di supervisione o rivesta una **Carica Direttiva Esterna**;
 - (iii) in relazione a un **Sinistro** nel quale tale dipendente è co-imputato assieme a uno dei soggetti di cui alla lettera (a) della presente definizione; o
 - (iv) in relazione a un **Sinistro** nel quale si contesti a tale dipendente di essere responsabile quale amministratore di fatto di una **Società**.

Persona Assicurata comprende una persona fisica che agisce in qualità di "Shadow Director" (come definito dalla Sezione 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno Unito o dall'equivalente in altre giurisdizioni) di una **Società**, se tale persona fisica sia un dipendente di un'altra **Società** o rivesta in un'altra **Società** una delle cariche di cui alla lettera (a) della presente definizione.

Persona Assicurata non comprende il revisore contabile esterno di una **Società**, il liquidatore, curatore, commissario, amministratore, supervisore o altra persona che ricopre cariche previste nell'ambito di procedure di liquidazione di una **Società** o dei beni di una **Società**, incluse le procedure concorsuali.

Persona Assicurata

(TEC 4.7 Opzione migliorativa1. Vale 15 punti)



Una persona fisica che è, è stata o sarà:

- (a) amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o altro dirigente con deleghe speciali da parte del consiglio di amministrazione, o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni, di una **Società**; o
- (b) un dipendente di una **Società** ma esclusivamente:
 - (i) in relazione a un **Sinistro di Lavoro**;
 - (ii) qualora tale dipendente eserciti funzioni manageriali o di supervisione o rivesta una **Carica Direttiva Esterna**;
 - (iii) in relazione a un **Sinistro** nel quale tale dipendente è co-imputato assieme a uno dei soggetti di cui alla lettera (a) della presente definizione; o
 - (iv) in relazione a un **Sinistro** nel quale si contesti a tale dipendente di essere responsabile quale amministratore di fatto di una **Società**.

Persona Assicurata comprende una persona fisica che agisce in qualità di "Shadow Director" (come definito dalla Sezione 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno Unito o dall'equivalente in altre giurisdizioni) di una **Società**, se tale persona fisica sia un dipendente di un'altra **Società** o rivesta in un'altra **Società** una delle cariche di cui alla lettera (a) della presente definizione.

Persona Assicurata comprende, il liquidatore o altra persona (dipendente di una società del Gruppo Veritas) che ricopre cariche previste nell'ambito di procedure di liquidazione esclusivamente per una Società del Gruppo Veritas o dei beni di una Società del Gruppo Veritas, incluse le procedure concorsuali, esclusa ogni analoga attività nei confronti di Società esterne al Gruppo, come sotto specificato

Persona Assicurata non comprende il revisore contabile esterno di una **Società**, il liquidatore, curatore, commissario, amministratore, supervisore o altra persona che ricopre cariche previste nell'ambito di procedure di liquidazione di una **Società** o dei beni di una **Società**, incluse le procedure concorsuali.

Una persona fisica che è, è stata o sarà:

- membri dell'Organismo di Vigilanza sul modello organizzativo ex DLgs.n. 231/2001 in Italia
- la persona designata quale responsabile del trattamento dei dati personali e DPO (legge 31 dicembre 1996, n. 675 della Repubblica Italiana, Decreto Legislativo 196/03, successive modifiche ed integrazioni e norme equivalenti in altre giurisdizioni) e Data Protection Officer" ai sensi del nuovo GDPR (EU General Data Protection Regulation)
- la persona designata quale responsabile della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 della Repubblica Italiana e successive modifiche intervenute e norme equivalenti in altre giurisdizioni
- liquidatore volontario;
- risk manager; compliance officer;
- amministratore di ente esterno;
- responsabile esterno.

Persone Assicurate Cessate o Decadute

Le **Persone Assicurate** che prima della data di mancato rinnovo della Polizza abbiano cessato di agire nella loro **Funzione Assicurata** per motivi diversi da:

- (a) interdizione, a causa di mancanza di idoneità o adeguatezza, dai pubblici uffici o dal rivestire cariche direttive in società;
- (b) un evento descritto all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della



Contraente"; e

(c) stato di insolvenza di una **Società**.

Sanzioni Civili e Puntive

Nelle giurisdizioni ove previste e con espressa non applicabilità della definizione in caso di **Sinistro** avanzato in Italia, le sanzioni civili (comprese anche quelle previste dal 15 U.S.C. §78 dd-2 (g) (2) (B) del Foreign Corrupt Practices Act del 1977 vigente in **Usa**) di carattere punitivo che:

(a) non derivino da illeciti penali; e

(b) siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono state imposte.

Tali sanzioni verranno coperte entro un importo massimo di Euro 250.000,00 per **Periodo Assicurativo**, da intendersi parte integrante dei Limiti di Risarcimento indicati al punto 2 del frontespizio di Polizza e non in aggiunta agli stessi.

Sinistro

(a) Con riferimento alle Garanzie 1 e 2:

- (i) una richiesta scritta diretta a ottenere un determinato risarcimento pecuniario o in forma specifica;
- (ii) un procedimento civile, inclusi i casi di chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale, arbitrato o processo del lavoro;
- (iii) un procedimento penale;
- (iv) un procedimento di estradizione; o
- (v) un procedimento formale davanti a un'autorità amministrativa o di regolamentazione iniziato con un provvedimento formale di notifica dell'addebito,

avanzato contro una **Persona Assicurata** in conseguenza di un presunto **Atto Dannoso**;

(b) Con riferimento alle Garanzie 3 e 4: un'**Indagine**;

(c) Con riferimento alla Garanzia 5: un'**Intimazione**.

Sinistro di Lavoro

Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di **Sinistro**) avanzato da una **Persona Assicurata** o da un dipendente passato, presente o candidato all'assunzione di una **Società** o di una **Società Partecipata**, o avanzato da un'autorità regolatrice in materia di lavoro, in conseguenza diretta di un'azione illecita o iniqua, commessa o presumibilmente commessa in tema di: trattamento disciplinare, licenziamento, cessazione dell'impiego, violazioni del contratto di lavoro scritto o verbale, false dichiarazioni, discriminazione (comprese le molestie), mancata assunzione o promozione, privazione di opportunità di carriera, mancato passaggio di ruolo, valutazione, invasione della privacy, diffamazione, maltrattamento emotivo o ritorsioni contro chi dà informazioni sul conto di qualcuno o esercita o tenta di esercitare diritti legalmente protetti.

Sinistro in Usa

Qualsiasi **Sinistro** avanzato o promosso in tutto o in parte in **Usa** o basato in tutto o in parte su qualsiasi norma di legge vigente in **Usa**.

Società

La **Contraente** e le **Società** da essa Controllata. Alla data di decorrenza della polizza: Veritas Spa, Eco+Eco srl; Asvo Spa; Vier Srl; Sifa Srl; Depuracque Srl; Lecher Srl; Euroscavi Srl; Rive Srl; 9-Tech Srl.

Società Controllata

Una società o un ente in cui, direttamente o indirettamente, la **Contraente**:

- (a) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;



- (b) controlli da sola la maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci; o
- (c) disponga del diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

Tuttavia, dove si facesse riferimento a una **Società Controllata** o a **Società Controllate** di una **Società** che non sia la **Contraente**, ai fini di tale riferimento **Società Controllata** avrà il significato sopra indicato, dovendo "la **Contraente**" di cui sopra leggersi "una **Società**".

Società Partecipata

- (a) Un ente senza scopo di lucro non soggetto a tassazione; o
 - (b) una società legalmente costituita.
- Società Partecipata** non comprende una società o un ente che:
- (i) rientri nella definizione di Società
 - (ii) abbia sede in Usa;
 - (iii) abbia emesso titoli di debito o di capitale in qualsiasi mercato mobiliare; o
 - (iv) operi nel settore dei servizi finanziari di qualsiasi tipo, inclusa la prestazione di servizi bancari, di compensazione, creditizi, di intermediazione, di investimento o assicurativi.

Sostanza Inquinante

Ogni sostanza che abbia caratteristiche pericolose o un impatto pregiudizievole per l'ambiente, compresi anche, ma non solo, solidi, liquidi, irritanti gassosi o termici, contaminanti, fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, terra, prodotti chimici e di rifiuto, emissioni d'aria, odori, acque di scolo, oli, prodotti oleosi, rifiuti infettivi o medici, asbesto, prodotti asbestici e qualsiasi rumore.

Sottolimito per Periodo Assicurativo

Un Sottolimito di Risarcimento applicabile al **Periodo Assicurativo** e indicato al punto 4 del frontespizio di Polizza, al secondo paragrafo della definizione di **Sanzioni Civili o Punitive**, al secondo paragrafo della definizione di **Spese per Cauzioni** o in qualsiasi appendice.

Spese di Comunicazione

La parte di **Danno** consistente in:

- (a) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti con il preventivo consenso scritto della **Contraente**, sostenuti per avvalersi di un consulente indipendente in relazioni pubbliche, al fine di fornire una consulenza a una **Persona Assicurata** con diretto riferimento al procedimento di estradizione relativo a un **Sinistro** avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**;
- (b) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti da una **Persona Assicurata** per avvalersi di un consulente indipendente in relazioni pubbliche o in gestione della crisi, al fine di redigere un comunicato pubblico in relazione a un **Sinistro** (come definito alla lettera (a) della definizione di **Sinistro**), o per prevenire o minimizzare interruzioni all'attività aziendale o pubblicità negativa conseguente a un **Sinistro** (come definito alla lettera (a) della definizione di **Sinistro**) avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**. Tale copertura è limitata ai costi, spese, addebiti e onorari sostenuti nei primi 180 giorni dalla denuncia scritta di tale **Sinistro** alla **Compagnia** ai sensi di quanto previsto dall'Art. 6.1) "Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro"; o
- (c) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti da una **Persona Assicurata** per avvalersi di un consulente indipendente in relazioni pubbliche, al fine di ridurre il danno causato alla reputazione di tale **Persona Assicurata** in conseguenza di un **Sinistro** (come definito alla lettera (a) della definizione di **Sinistro**) avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** contro tale **Persona Assicurata**, tramite la pubblicazione dell'esito di tale **Sinistro** nel caso in cui esso si sia concluso con sentenza o altro giudizio di carattere definitivo e non impugnabile, e senza che sia stata accertata a carico di tale **Persona Assicurata** alcuna responsabilità, atto dannoso, omissione, errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, negligenza o violazione di doveri.

Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione

La parte di **Danno** consistente in spese, costi, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti con il preventivo consenso scritto della **Contraente**, per avvalersi di un consulente fiscale, al fine di consigliare o informare una **Persona Assicurata** direttamente interessata da un procedimento di estradizione che sia parte di un **Sinistro** avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**.

Spese di Indagine

La parte di **Danno** consistente in spese di rappresentanza legale e onorari professionali connessi, di importo ragionevole, sostenuti personalmente da una **Persona Assicurata** ai fini della propria rappresentanza, e non ai fini anche della rappresentanza di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, in conseguenza di un'**Indagine** avviata per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**, e che vengono sostenute:

- (a) con riferimento alla lettera (a) della definizione di **Indagine**: dopo che tale **Persona Assicurata** ha ricevuto la notifica per iscritto da parte dell'ente, organismo o ordine che ha avviato l'**Indagine** volta a stabilire se tale **Persona Assicurata** sia colpevole di comportamenti illeciti o per la quale è richiesta la partecipazione di tale **Persona Assicurata**; o
- (b) con riferimento alle lettere (b) o (c) della definizione di **Indagine**: dopo che tale **Persona Assicurata** ha ricevuto la richiesta del colloquio o incontro.

Spese di Indagine non comprende costi o spese per produrre o divulgare documenti o presentare documenti come richiesto dalla normativa.

**Spese di Intimazione**

La parte di **Danno** consistente in costi per la rappresentanza legale e onorari professionali connessi, di importo ragionevole, sostenuti personalmente da una **Persona Assicurata** ai fini di produrre le informazioni richieste o di comparire a testimoniare in conseguenza di un'**Intimazione**.

Spese di Intimazione non comprende costi e spese aziendali interne.

**Spese di Opposizione a
Misure Cautelari**

La parte di **Danno** consistente in spese legali e onorari professionali connessi, di importo ragionevole, derivanti da un **Sinistro** avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** e sostenute personalmente da una **Persona Assicurata** al fine di dare inizio a un'azione legale per opporsi:

- (a) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare tendente al sequestro, confisca o al congelamento di qualsiasi bene di tale **Persona Assicurata**;
- (b) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare con il quale si dispone di qualsiasi bene di tale **Persona Assicurata** al fine di costituire una garanzia;
- (c) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare con il quale si interdice tale **Persona Assicurata** dal ricoprire un incarico o amministrare una società; o
- (d) a un provvedimento giudiziario con il quale si dispone per tale **Persona Assicurata** la custodia cautelare o gli arresti domiciliari in pendenza del giudizio su tale **Sinistro**.



Spese Legali

La parte di **Danno** consistente in spese, costi, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti per la difesa o valutazione di un **Sinistro** (come definito alla lettera (a) della definizione di **Sinistro**) avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** o per impugnare una sentenza o altro

giudizio o lodo arbitrale emesso in tale **Sinistro**. **Spese Legali** comprende a titolo esemplificativo gli onorari di legali ed esperti, ma non comprende costi e spese aziendali interne.

Spese Legali comprende inoltre, nelle giurisdizioni ove applicabile:

(a) i costi di importo ragionevole pagati per ottenere strumenti assicurativi o cauzioni richieste per impugnare una sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale; e

(b) le **Spese per Cauzioni**.

E' comunque escluso l'importo degli strumenti assicurativi o finanziari o delle cauzioni.

Spese per Cauzioni

Nelle giurisdizioni ove applicabile, i costi di importo ragionevole pagati per ottenere cauzioni ("bail bonds") o altri strumenti finanziari intesi a costituire cauzioni, richieste da un tribunale all'interno di un **Sinistro** allo scopo di concedere la libertà provvisoria di una **Persona Assicurata**.

Tali spese verranno coperte entro un importo massimo di Euro 100.000,00 per **Periodo Assicurativo**, da intendersi parte integrante dei Limiti di Risarcimento indicati al punto 2 del frontespizio di Polizza e non in aggiunta agli stessi.

Spese per la Presenza di un Familiare

La parte di **Danno** consistente in costi e spese di viaggio e soggiorno, di importo ragionevole, sostenuti da una **Persona Assicurata** per consentire a un **Familiare** (limitatamente al numero di uno) di tale **Persona Assicurata** di presenziare all'udienza relativa a un **Sinistro** (come definito alla lettera (a) della definizione di **Sinistro**) avanzato contro tale **Persona Assicurata** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**, qualora l'udienza avvenga in un Paese diverso da quello in cui tale **Persona Assicurata** abbia la sua residenza.



COND. PART. A) Sottolimito per Società Controllata Vier srl

Di comune accordo tra le parti si conviene che la presente Polizza operi con un sottolimito in aggregato per Periodo Assicurativo e per tutti gli Assicurati della Società Controllata VIER S.r.l. di € 1.000.000,00.

COND. PART. B) Sottolimito per Sinistri derivanti da Procedure Concorsuali della Vier srl

La Scheda di Polizza viene integrata con il seguente punto:

Danni derivanti da Procedure Concorsuali della Società Controllata Vier srl Sottolimito in aggregato per Periodo Assicurativo € 100.000,00

La Sezione 2 “Estensioni Speciali” viene integrata con il seguente articolo:

2.18 Sinistri derivanti da Procedure Concorsuali della Società Controllata Vier srl

La copertura dei Danni derivanti da Sinistri e/o Indagini che si basino su, derivino da o siano riferibili a Procedure Concorsuali della Società Controllata Vier srl è prestata entro il Sottolimito indicato al punto 19 della Scheda di Polizza, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo ai sensi di Polizza, dall'importo di tali richieste o dal numero di Assicurati coinvolti, nonché prevede l'applicazione della franchigia indicata al punto 5 della Scheda di Polizza.

La Sezione 3 “Definizioni di Polizza” viene integrata con la seguente definizione:

3.50 Procedure Concorsuali della Società Controllata **Vier srl**

Il verificarsi di uno dei seguenti eventi che riguardino la Società Controllata Vier srl:

(i) la società entra in fallimento, liquidazione per insolvenza, amministrazione straordinaria o qualunque procedura concorsuale o para-concorsuale (ossia e specificatamente: accordi di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 182 bis e 182 septies L.F. - o artt. 57 e ss. del D.Lgs n. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” applicabile *ratione temporis* -, il concordato preventivo, anche in bianco, il concordato in continuità), o altri simili procedimenti vigenti in altre giurisdizioni;

(ii) viene nominato per la gestione di tutto o parte del suo attivo un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario, un supervisore o un'altra carica equivalente nell'ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione;

(iii) la società concorda piani attestati di risanamento ex art. 67, c.3 lett. d L.F. (o art. 56 del D.Lgs n. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” applicabile *ratione temporis*) e/o accordi con i creditori a seguito di una composizione assistita della crisi presso l'OCRI, o altri simili procedimenti vigenti in altre giurisdizioni.



Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 c.c. la Contraente dichiara, anche per conto di ogni Assicurato, essendone a tal fine debitamente autorizzata, di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli di Polizza:

- Art. 2.6 Cariche Direttive Esterne in Società Partecipate
- Art. 2.9 Società Controllate
- Art. 3.1 Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie
- Art. 4.1 Acquisizione o Costituzione di Società Controllate
- Art. 4.2 Acquisizione o Liquidazione della Contraente
- Art. 5.1 Limite di Risarcimento
- Art. 5.2 Franchigia
- Art. 5.3 Sinistri Collegati
- Art. 5.4 Ripartizione del Danno
- Art. 6.1 Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro
- Art. 6.2 Gestione del Sinistro
- Art. 6.4 Validità della Copertura (Claims Made)
- Art. 6.7 Clausola di Autorizzazione
- Art. 6.9 Altre Assicurazioni
- Art. 6.14 Durata dell'Assicurazione
- Art. 6.16 Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa
- Art. 6.18 Legge Applicabile e Foro Competente